



COPIA

## COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Delibera n. 37</b>	<b>Adunanza del 22/03/2010</b>	<b>OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE SICILIANO GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL CONTRO COMUNE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO ED INCARICO LEGALE.</b>
-----------------------	--	---

L'anno **duemiladieci**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle **ore 14,00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, nella casa comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.ri:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Giovanni Antonio	CUTILLO	Sindaco	X	
2	Giuseppe	SAUCHELLA	Vicesindaco	X	
3	Angelo	RAPUANO	Assessore		X
4	Nicola	GOGLIA	Assessore	X	
5	Michelino	TEDESCO	Assessore		X
6	Luisa Maria	FUSCO	Assessore	X	
7	Francesco	ZOTTI	Assessore		X
	<b>TOTALE</b>			<b>04</b>	<b>03</b>

Presiede il Sindaco, Dr. Giovanni Antonio CUTILLO.

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- la Siciliano Giuseppe Costruzioni srl, in persona dell'amministratore unico, con sede in Benevento, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il Comune di Torrecuso asserendo che:

- il Comune è proprietario di un complesso immobiliare denominato "ex Castello feudale", in riferimento al quale ha approvato un progetto generale di recupero e restauro;
- l'esponente, dopo aver ottenuto l'aggiudicazione dell'appalto solo per una parte, benchè cospicua dei lavori relativi ad alcuni stralci di tale progetto, avrebbe spontaneamente eseguito, senza alcun ordine da parte dell'Amministrazione e in difetto di qualsiasi titolo negoziale, ulteriori lavori per un ammontare complessivo pari a circa 330.000,00 Euro;
- ha proposto, pertanto, azione di arricchimento senza causa, al fine di ottenere un indennizzo ex art.2041 codice civile, chiedendo la condanna del Comune al pagamento della somma di € 331.200,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi, iva e spese di giudizio;

### **RILEVATO CHE:**

- i lavori sono stati eseguiti dalla società spontaneamente in assenza di gara d'appalto, di aggiudicazione, di contratto, di ordine o di qualsivoglia altro titolo;  
- l'ente non ha, allo stato, interesse ad acquisire tali opere né ne riconosce l'utilità;  
- non è accettabile il principio in base al quale qualsiasi ditta spontaneamente e senza alcun tipo di incarico, possa eseguire dei lavori ed imporre al Comune di acquisirli;

**RITENUTO**, pertanto, di dover resistere nel giudizio instaurato dalla Siciliano Giuseppe Costruzioni srl;

**RAVVISATA** la necessità, all'uopo, di conferire ad un legale di fiducia l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel procedimento in oggetto;

**INDIVIDUATO**, a tale scopo, l'Avv. Raffaele Scarinzi, del Foro di Benevento, che garantisce competenza in materia;

**DATO ATTO** che si tratta di una spesa urgente ed indifferibile;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

### **DELIBERA**

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto del Comune, a costituirsi nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento, da parte della Siciliano Giuseppe Costruzioni srl, con atto di citazione notificato il 05.01.2010;
3. di individuare, quale professionista di fiducia di quest'Ente, l'Avv. Raffaele Scarinzi, del Foro di Benevento, dando indirizzo al Responsabile del Settore affinché gli conferisca incarico per la difesa delle ragioni dell'Ente, nel predetto procedimento, in nome e per conto del Comune;
4. di stabilire che il compenso del predetto legale venga pattuito con lo stesso professionista,

tenendo conto della tariffa professionale e prevedendo, in particolare, il pagamento dell'onorario, in riferimento a tutto il giudizio, in misura non superiore al minimo della medesima tariffa e comunque in misura non superiore ad € 4.000,00 lordi;

5. di demandare al Responsabile del servizio interessato la sottoscrizione della convenzione che disciplina l'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000. -